

Sentenza : 4 luglio 2017 n. 218

Materia: tutela dell'ambiente

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione

Ricorrenti: Consiglio di Stato

Oggetto: art. 7, comma 2, in relazione all'allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale)

Esito: illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell'art. 7 comma 2, della l.r. Veneto 10/1999 nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, in relazione all'allegato C4, punto 7, lettera f), della l.r. Veneto 10/1999 in materia di valutazione d'impatto ambientale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l'assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, secondo il rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell'art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del d.lgs. 152/2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

In via preliminare, la Corte esamina le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti nel giudizio principale e dichiara il non accoglimento delle stesse. In primo luogo, con riferimento alla inapplicabilità, *ratione temporis*, nel giudizio a quo, della norma interposta ritenuta violata, la Corte fa presente che secondo il suo costante orientamento la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, «potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento» (così sentenze n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011). Nel caso di specie il remittente ha operato una dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento oggetto del giudizio in modo da poter individuare, in applicazione del principio *tempus regit actum*, gli esatti termini normativi della questione.

In secondo luogo, sotto il profilo della motivazione dell'impugnazione, la Corte ritiene che il rimettente abbia fornito un'adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione, essendo sufficiente, a tali fini, che il giudice a quo proponga una motivazione plausibile, «sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della

stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza» (così sentenza n. 120 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996).

Infine, la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, secondo cui il giudice a quo avrebbe omissis il doveroso tentativo di interpretare la disposizione censurata in modo conforme alla Costituzione. Con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, infatti, il dato testuale della norma regionale impugnata, che stabilisce l'assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale per le sole strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri, è inequivoco e, quindi, tale da non consentire diverse interpretazioni.

Nel merito la Corte ritiene la questione fondata. Secondo la costante giurisprudenza della Corte fin dal 2002 (sent. n. 407/2002) la tutela dell'ambiente non può identificarsi con una materia in senso stretto, ma deve essere intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale». La trasversalità della materia implica, di per sé stessa, l'esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che allo Stato rimane riservato «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sempre sent. n. 407 del 2002). Alle Regioni non è, tuttavia, consentito, in nessun caso, di apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale. Ciò, in quanto «le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (così sentenza n. 300 del 2013).

Quanto allo specifico thema decidendum, la Corte sottolinea che le disposizioni del Codice dell'ambiente, richiamate dal giudice a quo, stabiliscono che la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening, consistente nella procedura finalizzata a valutare, in via preliminare, se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente), si svolge sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, ecc.), alla loro localizzazione, in considerazione delle peculiarità del territorio in cui il progetto si situa, e alle caratteristiche dell'impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto). A tale procedura di verifica sono sottoposti tutti i progetti richiamati dal comma 1, lett. c), dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, tra cui, appunto, le strade extraurbane secondarie, di cui alla lett. g) del punto 7 dell'elenco B dell'allegato III alla parte seconda di tale decreto legislativo. La previsione dello screening da parte del legislatore statale è da ricondursi all'esigenza di sottoporre alla procedura, in attuazione della normativa europea, qualsivoglia tipologia di progetto, a prescindere che questo sia di competenza statale o regionale, senza consentire esenzioni a priori e in via generale, fondate esclusivamente su parametri dimensionali. Sotto questo profilo, la Corte ha già avuto modo di evidenziare che «[l']obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli

obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso» (così sentenza n. 127 del 2010). La disposizione regionale censurata sottopone, invece, a screening solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, in palese contrasto con la disciplina statale.

Peraltro, l'art. 23 del d.lgs. 152/2006, richiamato dal giudice a quo come norma interposta violata, risulta entrato in vigore, insieme a tutta la parte seconda del Codice dell'ambiente, in data 31 luglio 2007. Ne consegue che l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deve ritenersi sopravvenuta rispetto al momento della sua originaria entrata in vigore.